



APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DECRETO LEGGE SULLA SCUOLA (DL 42/16)

Qualche correzione alla legge 107 e alle procedure di assunzione e di mobilità dei docenti. Incrementati i compensi dei commissari dei concorsi. Discutibili altre modifiche normative.

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione nel [testo approvato dal Senato del Decreto legge 42/16](#) relativo ad alcune modifiche normative su scuola e ricerca. Riepiloghiamo di seguito i contenuti del provvedimento e le nostre osservazioni.

1 Correzioni alle deleghe previste dalla legge 107/15

Formazione iniziale dei docenti: nella definizione dei principi per l'esercizio della delega sul percorso formativo per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie viene corretta la dizione "apprendistato" (punto 3.2) e appropriatamente sostituita con "tirocinio".

Sistema integrato 0-6: nella definizione dei principi per l'esercizio della delega sul "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni" l'espressione "livelli essenziali" è sostituita da "fabbisogni standard".

Il passaggio dalle parole "livelli essenziali" alle parole "fabbisogni standard" mette in discussione il ruolo dell'Istruzione nel percorso 0-6. I livelli essenziali (per esempio la congruità dei titoli di studio del personale, l'obbligatorietà della compresenza del personale) riguardano il modello pedagogico licenziato dalle Indicazioni nazionali del 2012, i fabbisogni standard riguardano i bisogni legati ai servizi. La scuola dell'infanzia pubblica e paritaria non è un servizio, per cui è necessario che i livelli essenziali delle prestazioni rimangano il punto di riferimento del sistema integrato.

2 Modifiche procedure di assunzione a tempo indeterminato dei docenti

Nella legge di conversione sono state introdotte alcune norme relativamente al personale precario e alle assunzioni per il 2016/2017.

3 Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti potranno essere effettuate entro il 15 settembre 2016: in questo modo si dovrebbe garantire l'assunzione anche economica che non sarebbe stata possibile mantenendo la scadenza tradizionale del 31 agosto, visto il prolungarsi delle operazioni di mobilità.

4 Analoga scadenza è definita per la **validità delle graduatorie dei concorsi ordinari**: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 15 settembre sono utili per le assunzioni 2016/2017.

5 Per la **scuola dell'infanzia**, che non è stata interessata dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, si introducono alcuni correttivi che permettono di sanare la situazione dei docenti ancora inclusi nelle graduatorie del concorso 2012 e che non sono stati assunti nel 2015/2016:

- Per la quota del 50% riservata ai concorsi, fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso 2016, si utilizzano, nelle regioni ove sono presenti, le graduatorie del concorso 2012;
- I docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012 che non siano assunti nella loro regione possono presentare **domanda volontaria** per essere assunti nelle altre regioni indicando l'ordine delle stesse;
- Chi presenta la domanda di assunzione nelle altre regioni e non accetta la proposta di nomina sarà definitivamente cancellato sia dalla graduatoria del concorso che da quella ad esaurimento (qualora vi sia inserito);
- La quota riservata alle assunzioni nelle altre regioni non può superare il 15% dei posti disponibili;
- Al termine delle assunzioni per il 2016/2017 le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse;
- Le assunzioni dalle graduatorie del concorso 2016 saranno effettuate nel triennio sui posti effettivamente disponibili e non su quelli messi a concorso.


6 Deroga vincolo assegnazioni provvisorie

È prevista la **deroga al vincolo triennale** di permanenza per i **neo assunti** (previsto nella legge 128/14) nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria) anche per il prossimo anno scolastico 2016-2017, visto che la legge 107/15 lo ha previsto per la mobilità straordinaria, mentre per le assegnazioni provvisorie la deroga riguardava solo l'anno in corso. I posti disponibili per le assegnazioni provvisorie saranno non solo quelli disponibili nell'organico dell'autonomia (diritto più potenziamento) ma anche quelli in deroga ai sensi del comma 69 sempre della legge 107/15 (organico di fatto).

Si tratta di un provvedimento molto atteso da parte di tutti i neo assunti, in particolare per gli assunti in fase B e C da GAE, i quali non sanno ancora in quale provincia potranno acquisire la titolarità definitiva. Avere la possibilità di chiedere anche l'assegnazione provvisoria, in caso di trasferimento lontano dal luogo di residenza, è una opportunità che era stata chiesta da tutti i sindacati, come impegno congiunto, al momento della firma definitiva del contratto sulla mobilità l'8 aprile scorso.

7 Pagamento delle supplenze brevi

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, fisserà i termini per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie al personale docente e ATA che abbia prestato servizio nelle scuole. In ogni caso il pagamento del supplente deve avvenire entro il trentesimo giorno che segue l'ultimo giorno del mese in cui si è lavorato. Sempre che vi siano soldi iscritti in bilancio.



Indice




Approvato il Decreto Legge sulla scuola	pag. 1	ATA: notiziario online	pag. 5
Diplomati Magistrali: nuovo ricorso al TAR	pag. 2	Utilizzi e Assegnazioni: novità	pag. 5
Mobilità: riepilogo domande e date di pubblicazione	pag. 3	Obblighi di servizio dopo il termine lezioni	pag. 5
Assunzione dei docenti precari Sc. dell'Infanzia	pag. 3	Concorso per Dirigente scolastico	pag. 6
Concorso docenti: prova orale e graduatorie	pag. 4	Bonus docenti: impugnazione decreto	pag. 7
Graduatorie ad Esaurimento docenti	pag. 4	Calcolo ferie e festività soppresse	pag. 7
Domanda di disoccupazione personale scolastico	pag. 4	Fism: ipotesi rinnovo contrattuale	pag. 8

Per facilitare, dal punto di vista amministrativo, il pagamento del supplente, quest'ultimo sarà dotato di un codice identificativo univoco che corrisponderà alla sua partita stipendiale e che lo seguirà fino all'eventuale immissione in ruolo.

Se non verranno rispettati questi termini di pagamento la responsabilità ricadrà sui dirigenti interessati. Gli adempimenti connessi concorreranno inoltre alla valutazione dei dirigenti.

È una misura di per sé positiva, frutto delle infinite denunce fatte dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati, che ogni anno hanno dovuto chiedere incontri al MIUR, fare ricorsi, rivolgersi al Parlamento, adire le vie legali, per ottenere che i supplenti fossero pagati e non penalizzati dai ritardi cronici di una procedura di governo lenta e inefficiente.

Positivo anche che si assegni un codice identificativo corrispondente alla partita di spesa per il supplente che lo accompagnerà fino all'eventuale immissione in ruolo.



Non possiamo però non essere scettici rispetto ad un codicillo contenuto nel testo che recita "ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio". Infatti, è stata finora questa in buona sostanza la ragione che ha impedito il pagamento puntuale dei supplenti: il Governo non ha stanziato le risorse sufficienti correndo poi ai ripari per reperirli e determinando il ritardo che rischia così di riprodursi anche nei prossimi anni (se le risorse in bilancio continueranno a scarseggiare).

Penso il richiamo alla responsabilità dei Dirigenti, soprattutto quelli scolastici, che talora in passato proprio per non lasciare senza stipendio i supplenti hanno anticipato i fondi con la cassa della scuola e alla fine li hanno definitivamente persi. Perché, se vi è stata e vi sarà una responsabilità di ritardo nei pagamenti, essa sarà certamente da addebitare alla mancanza di risorse e non certo al Dirigente ministeriale o scolastico, che è il primo a voler corrispondere al lavoratore la remunerazione che gli spetta.

8 Incremento compensi commissari di concorso

È previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro per incrementare (raddoppiare) il [compenso](#) dei componenti delle commissioni del concorso 2016. L'incremento di questi compensi, come chiesto dai sindacati e come esigenza che lo stesso CSPI aveva posto nel dare il suo parere su decreto, è un fatto certamente positivo.

9 Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori

L'art. 2 ter introdotto durante l'esame in Senato riduce il numero minimo di crediti formativi (CFU) riconoscibili dalle Università per coloro che abbiano frequentato i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Come è noto, la legge 107/15 al comma 51 prevedeva che i CFU riconoscibili fossero minimo 100 per i percorsi biennali e minimo 150 per quelli triennali. Le modalità di riconoscimento dovevano essere disciplinate, secondo specifiche tabelle di confluenza, con un Regolamento del Ministro dell'Istruzione sentiti i ministri competenti.

L'articolo 2 ter, modificando l'ultimo periodo del citato comma 51 della legge 107/15, prevede che:

- per i percorsi biennali il numero dei crediti riconoscibili scenda da 100 a 40;
- per i percorsi triennali il numero di crediti riconoscibili scenda da 150 a 62.

In ogni caso la richiesta di riconoscimento potrà essere presentata dagli studenti solo dopo l'emanazione del citato Regolamento.

La modifica della normativa sul riconoscimento dei CFU, introdotta dal DL 42/16, testimonia in maniera esemplare come anche questa parte della Legge 107/15 sia stata elaborata dall'Esecutivo in maniera totalmente autoreferenziale e senza alcuna discussione con i vari soggetti interessati alla problematica, a partire dagli studenti. È stato facile da parte delle istituzioni universitarie dimostrare che un numero tanto grande di CFU da riconoscere rendeva di fatto impossibile definire la corrispondenza tra i crediti acquisiti nei percorsi ITS e quelli relativi a specifici settori scientifici-disciplinari e a specifici percorsi di studio.

La riduzione operata dall'articolo 2 ter è, al tempo stesso, un forte segnale di ridimensionamento del ruolo degli Istituti Tecnici Superiori e una scelta politica chiara e inequivocabile: l'istruzione tecnica superiore rimarrà per i prossimi anni un'offerta formativa di nicchia.

10 Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

La norma è finalizzata alla **prosecuzione degli interventi per il ripristino e il decoro degli edifici scolastici** con uno stanziamento di 64 milioni di euro per il 2016. Dunque, le scuole anche per l'a. s. 2016/2017 potranno acquistare i servizi di pulizia e ausiliari direttamente avvalendosi delle stesse imprese che li avevano assicurati a marzo 2014. Gli investimenti a favore della scuola pubblica sono sempre un fatto positivo. Tuttavia nel caso della cosiddetta operazione "scuole belle" va detto che il progetto si è rivelato poco efficace e molto gravoso nella sua gestione concreta. Gli stessi finanziamenti avrebbero potuto essere utilizzati più efficacemente per stabilizzare gli organici Ata e internalizzare progressivamente le professionalità chiamate a realizzare il progetto in questione.

11 Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

La norma prevede che, a partire dal 2017, siano stanziati 12,2 milioni di euro annui che andranno alle scuole paritarie se accoglieranno studenti disabili.

Il finanziamento del fondo avverrà riducendo il fondo denominato "La Buona scuola", contenuto nel comma 202 della legge 107/15, che prevede finanziamenti per il "miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

Il nostro giudizio su tale provvedimento è decisamente negativo: esclude dall'investimento la scuola pubblica che sempre si è battuta per mantenere alta la qualità dell'inclusione, indirizzando la quota prevista dalla legge 107/15 per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica soltanto alle scuole paritarie.

Queste hanno il dovere di accogliere gli alunni con disabilità perché rispondono alle regole della scuola pubblica e non hanno quindi bisogno di un incentivo per farlo. Se l'incentivo viene programmato da un provvedimento legislativo, deve riguardare anche le scuole pubbliche.

[Legge 89 del 26 maggio 2016 conversione con modificazioni di 42 16 decreto scuola e ricerca](#)

DIPLOMATI MAGISTRALI: NUOVO RICORSO AL TAR

[Martedì 5 luglio, ore 15: Assemblea c/o CGIL, via Premuda 17, Monza](#)

Il MIUR ha pubblicato in data 22.06.2016 il DM n. 495 relativo all'integrazione annuale delle Graduatorie ad Esaurimento. Il decreto (come l'analogo provvedimento dello scorso anno) non prevede l'inclusione in GaE dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a. s. 2001/2002. Si ritiene che tale provvedimento possa essere oggetto di impugnativa - come il precedente - avanti al TAR del Lazio, al fine di richiedere l'inserimento in GaE dei diplomati magistrali, il cui titolo viene considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal Consiglio di Stato.



A quest'azione legale possono aderire i diplomati magistrali che:

- non hanno mai proposto alcun tipo di ricorso;
- hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro ed hanno ottenuto una sentenza negativa oppure una sentenza positiva non ancora passata in giudicato;
- hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- hanno proposto azione di nullità dinanzi al Tar Lazio.

Non possono partecipare al ricorso coloro che hanno un giudizio pendente o passato in giudicato presso il Tar Lazio per aver impugnato il DM 235/2014 o il DM 325/2015.

Gli interessati all'azione legale dovranno necessariamente presentare la domanda di inserimento in GaE entro il termine dell'8 luglio (come previsto dal DM n. 495/2016). Il fac-simile pubblicato in calce dovrà essere inviato (per raccomandata a/r) al MIUR e all'Ufficio Scolastico della provincia prescelta dall'interessato per l'inserimento in GaE.

Nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni sulle modalità per poter proporre ricorso al Tar Lazio. Comunque si tratta di tempi ristretti al mese di luglio.

MOBILITÀ: RIEPILOGO DELLE DOMANDE E NUOVE DATE DI PUBBLICAZIONE

Modificate le date di pubblicazione dei movimenti:

- Fase A 2° Grado 4 luglio
- Fasi B - C - D Infanzia e Primaria 23 luglio
- Fasi B - C - D 1° Grado 2 agosto
- Fasi B - C - D 2° Grado 13 agosto

Riepilogo delle domande di mobilità presentate:

- Fase A: 109.812 di cui 28.916 neo assunti.
- Fase B - C - D: 95.632 di cui 56.260 neo assunti
- B1 = 26.531 (trasferimenti interprovinciali assunti entro il 2014/2015)
- B2 = 5.843 (mobilità professionale interprovinciale assunti entro il 2014/2015)
- B3 = 4.348 (trasferimenti provinciali assunti 2015/2016 fasi B e C da concorso)
- C = 51.812 (trasferimenti interprovinciali assunti 2015/2016 fasi B e C da GAE)
- D = 7.098 (trasferimenti interprovinciali assunti 2015/2016 fasi 0, A e fasi B e C da concorso)

Totale domande 2016/2017 = **205.444**

Totale domande 2015/2016 = **121.224** (di cui 29.469 interprovinciali)

Dei neo assunti non hanno presentato domanda:

- 261 assunti in fase B e C da GAE
- 158 assunti in fase B e C da concorso



DOCENTI PRECARI SCUOLA DELL'INFANZIA: Pubblicato il decreto per la fase nazionale di assunzioni 2016/2017

Le domande dal 29 luglio al 9 agosto attraverso istanze online.

Il 22 giugno 2016 è stato pubblicato il [Decreto ministeriale 496](#) che regola le **procedure di assunzione** a livello nazionale dei docenti della scuola dell'infanzia inclusi nelle graduatorie di merito del concorso 2012.

Si tratta del decreto attuativo delle [disposizioni](#) previste nella [legge 89/16](#) di conversione del DL 42/16.

I docenti della scuola dell'infanzia inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012 possono presentare domanda per partecipare alla procedura nazionale dal 29 luglio al 9 agosto 2016 attraverso istanze online.

Qualora si fosse assunti nella regione di inclusione, la domanda presentata non sarà presa in considerazione.

Requisiti per la presentazione della domanda

Essere inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la scuola dell'infanzia e non essere già di ruolo come docente nella scuola statale (anche per altro ordine o grado).

Cosa va indicato nella domanda

Nella domanda vanno indicate, in ordine di preferenza, tutte le regioni a partire da quella di inclusione nella graduatoria di merito. Qualora si sia in possesso della specializzazione di sostegno è possibile indicare la priorità tra posto comune e posto di sostegno.

Come avvengono le assunzioni a livello nazionale

Nelle regioni nelle quali non sono presenti graduatorie di merito o dove gli inclusi siano in numero inferiore al 50% dei posti destinati alle assunzioni, sarà accantonata una quota del 15% destinata alle assunzioni nazionali (i restanti posti saranno assegnati alle graduatorie ad esaurimento).

Una volta completate le operazioni di assunzione nelle varie regioni i docenti che hanno presentato domanda e hanno ancora titolo (non sono stati ancora assunti) partecipano alla fase nazionale sui posti accantonati. L'assegnazione alle regioni avverrà sulla base del punteggio e delle precedenze possedute e tenendo conto delle priorità tra posto comune e sostegno. La procedura è analoga a quella della fase B delle assunzioni del piano straordinario: a partire dal primo aspirante (quello con il maggior punteggio/precedenze) si assegna la prima regione disponibile nell'ordine indicato e così via.

Come si accettano le nomine

La procedura di accettazione delle nomine avverrà con modalità web.

Al momento dell'accettazione saranno indicate le modalità per l'assunzione in servizio. Se si ottiene la nomina e si decide di non accettare si sarà cancellati sia dalle graduatorie di merito che da quelle ad esaurimento (qualora si sia inclusi).

Cosa succede se non si presenta la domanda

Se non si presenta la domanda non si partecipa alla fase nazionale di assunzioni. Ricordiamo che al termine di questa procedura le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse.

Il nostro commento

Ribadiamo che questo provvedimento è un atto dovuto per i docenti delle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia che parzialmente li ripaga della mancata assunzione nella fase di potenziamento del Piano nazionale di stabilizzazioni. Rimane intatto il diritto alla stabilizzazione dei docenti delle GAE, come previsto dalla legge 296 del 2006, che avranno diritto nelle regioni senza graduatorie di merito all'85% dei posti.

Senza il potenziamento, lo scorrimento delle GAE, soprattutto nelle regioni del Sud, diventa arduo. A preoccuparci sono i dati sulla denatalità che hanno portato a tagli considerevoli dei posti dell'infanzia anche in regioni del Nord.

La generalizzazione della scuola dell'infanzia, l'utilizzo del tempo normale delle 40 ore come giornata pedagogica, l'istituzione delle sezioni primavera aggregate alla scuola statale e da ultimo, ma non ultimo, l'istituzione del potenziamento su questo segmento di scuola sono una risposta di qualità ai cittadini da una parte e ai precari dall'altra, entrambi facce della stessa medaglia che vede nel risparmio il diniego dei legittimi diritti.

- [decreto ministeriale 496 del 22 giugno 2016 assunzioni scuola dell'infanzia da graduatorie di merito 2016 2017](#)



Ti sei accorto di non ricevere questo giornale?
Comunica il tuo indirizzo email a monza@flcgil.it.
Provvederemo a integrare/correggere il nostro database.

CONCORSO DOCENTI: CHIARIMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE E SULLE GRADUATORIE DI MERITO

Il MIUR, con la [nota 15975 del 10 giugno 2016](#), ha fornito chiarimenti sullo svolgimento delle prove orali e sulla pubblicazione delle graduatorie di merito per consentire le assunzioni in tempo utile.

Svolgimento prove orali

Chi ha superato la prova scritta (ed eventualmente pratica) riceverà una comunicazione individuale (con riportato anche il voto conseguito) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova orale.

Il calendario delle prove orali potrà anche essere pubblicato sui siti degli uffici scolastici regionali.

Ogni candidato, 24 ore prima della prova, dovrà estrarre la propria tra quelle predisposte dalla commissione (almeno tre volte il numero dei candidati).

Nella nota sono richiamate le modalità di svolgimento della prova orale previste dal bando:

- per massimo 35 minuti, una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
- per massimo 10 minuti, interlocuzioni della commissione con il candidato sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Sono inoltre precisate le modalità di svolgimento per gli ambiti disciplinari.

La prova orale è superata se si consegue un punteggio di almeno 28/40.

Valutazione dei titoli e pubblicazione della graduatoria di merito

Una volta completate le prove orali si procede alla valutazione dei titoli dichiarati, già controllati a cura degli USR.

Il voto finale è costituito dalla somma dei voti delle prove e da quello dei titoli ed è in 100/mi.

La graduatoria di merito sarà costituita da un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, incrementato del 10%.

Per gli **ambiti verticali** (AD01, AD02, AD03, AD04, AD05) la graduatoria sarà unica e conterrà un numero di candidati pari alla somma dei posti messi a concorso per le due classi di concorso incluse nell'ambito, incrementati del 10%.

La nota inoltre sollecita gli uffici e le commissioni a mettere in atto tutte le possibili modalità organizzative per garantire la pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 15 settembre 2016, in modo da poter essere utilizzate per le assunzioni del 2016/2017.

Ricordiamo che la data ultima del 31 agosto è stata prorogata per il 2016/2017 al 15 settembre dal DM 42/16 convertito con la legge 89/2016.

[MIUR_Nota 15975 del 10 giugno 2016: concorso docenti, indicazioni prove orali e graduatorie di merito](#)



GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI: Entro venerdì 8 luglio scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva

Tutte le dichiarazioni attraverso le istanze online. La chiusura delle funzioni è prevista alle ore 14.

Il MIUR ha trasmesso con la [nota 16827 del 22 giugno 2016](#) il [decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016](#) con il quale si fissano i termini e le procedure per le **operazioni di integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali** relative all'anno scolastico 2016/2017.

Le procedure sono attive dal 23 giugno con **scadenza 8 luglio 2016 alle ore 14**. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda.

Tutte le operazioni devono essere effettuate con modalità web, previa registrazione alle istanze online. È disponibile sul nostro sito una [guida](#) che illustra le procedure da seguire per la **registrazione**.



Di seguito una guida alle varie procedure:

Scioglimento della riserva

Per coloro che sono inclusi **con riserva nelle graduatorie ad esaurimento** e che conseguono l'abilitazione entro venerdì 8 luglio 2016, utilizzando la specifica applicazione presente nelle istanze online (modello 2).

Con tale procedura è anche possibile dichiarare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria.

Dichiarazione del titolo di sostegno

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno **entro venerdì 8 luglio 2016**, sarà possibile dichiararlo ai fini dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno. Non sono tenuti ad effettuare tale dichiarazione coloro che abbiano già dichiarato il possesso della specializzazione per il sostegno. Per dichiarare il titolo dovranno utilizzare la specifica applicazione presente nelle istanze online (modello 4).

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento è possibile, se non già presente, dichiarare il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso una specifica applicazione delle istanze online (Modello 3).

Il **requisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento** deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

- [Nota 16827 del 22 giugno 2016: DM 495/2016 scioglimento riserve GaE](#)
- [DM 495 del 22 giugno 2016: scioglimento riserve GaE](#)

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Vai al link: [NASPI Scuola: Scarica la scheda](#)



[CONCORSI UNIVERSITÀ](#) [CONCORSI RICERCA](#)



ATA: UNA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE DEDICATE DA DIFFONDERE E AFFIGGERE

Un resoconto centrato sulle attività politico-sindacali-legali della FLC CGIL e sui risultati ottenuti.

Nel numero scaricabile al link ci si sofferma su alcune notizie di stretta attualità per il personale ATA: le proroghe dei contratti a tempo determinato, a cui dovranno seguire le operazioni per le immissioni in ruolo; la definizione degli organici di diritto; le novità sull'ipotesi di contratto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. E poi formazione, posizioni economiche e indennità di reggenza ai DSGA. Infine, un aggiornamento sulle iniziative legali.

[Scarica ATAnews n. 2/2016](#) e chiedi alla scuola di affiggerlo ai sensi del vigente CCNL.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

L'**ipotesi di contratto integrativo** annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 è stata sottoscritta da tutti i sindacati al MIUR il 15 giugno 2016. Ora si dovrà attendere l'autorizzazione da parte del MEF e Funzione Pubblica per la firma definitiva.

Le scadenze per la presentazione delle domande saranno stabilite dal MIUR nella successiva nota di trasmissione del contratto definitivo.

Le novità più significative

1. Tutte le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, in quanto provvedimenti annuali, saranno direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
2. Si conferma il numero di preferenze esprimibili (20 nella primaria e infanzia, 15 nella secondaria) sia per preferenze specifiche (scuole) che sintetiche (comune, distretto, provincia).
3. Tali operazioni annuali verranno effettuate sia sui posti residui dell'organico di diritto (fatta salva la quota destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2016/2017), compresi i posti assegnati sul potenziamento, che sui posti in deroga (organico di fatto) ai sensi del comma 69 della legge 107/15.
4. Oltre alle tradizionali domande di utilizzazione (per i perdenti posto trasferiti d'ufficio, su sostegno per chi ha titolo, sui posti di lingua inglese nella primaria, sui licei musicali, ecc ...) potranno presentare domanda anche i docenti della ex DOS che hanno chiesto la conferma senza ottenerla.
5. Per quanto riguarda gli utilizzi dei docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nei licei musicali (art. 6-bis) si è sostanzialmente confermato quanto già previsto lo scorso anno al fine di garantire il massimo di continuità possibile (anche per i neo assunti 2015/2016 in servizio nei licei musicali con contratto a tempo determinato per l'anno in corso), in attesa che si possa pervenire quanto prima alla stabilizzazione di questi docenti. Regolate anche le modalità per operare nella possibile (ancorché poco probabile) situazione di contrazione di ore ai fini della conferma.
6. L'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti (quindi anche dai docenti che diventeranno titolari di ambito ed anche da parte dei neo assunti 2015/2016 in deroga al blocco triennale) purché in possesso di uno dei requisiti previsti.

La domanda potrà essere richiesta (in subordine) anche per altri tipi di posto e diversi gradi di scuola, ma solo a condizione che già sia avvenuta la conferma in ruolo.

7. La provincia di destinazione può essere una sola, salvo per i docenti neo-immessi da concorso in fase B e C che possono indicarne, in subordine, più di una, purché appartenenti alla stessa regione in cui è stato effettuato il concorso.
8. Oltre alla consueta possibilità di "scambio di posto" tra coniugi, anche tra province diverse (se entrambi della stessa tipologia di posto o classe di concorso) tale possibilità viene estesa "in via eccezionale" a coloro che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale senza ottenerla, sempre a pari requisiti di classe di concorso o posto. Il MIUR, d'intesa con i sindacati, darà indicazioni operative agli USR al fine di assicurare modalità trasparenti ed omogenee.
9. L'età dei figli, per poter fruire della precedenza da parte delle madri e dei padri, è stata elevata da 3 a 6 anni; poi, in subordine, fino a 12 anni, ma solo nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Ovviamente tale estensione si applica non solo a tutti i docenti ma anche al personale educativo e ATA.
10. Nulla è innovato per il personale educativo.
11. Nulla è innovato per il personale ATA. Sono state ampliate le possibilità di utilizzo in caso di esubero, DSGA compresi.
12. Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione dei titoli sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie in riferimento alla tabella del CCNI 2016/2017 sulla mobilità.

Ipotesi contratto integrativo scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016 2017



OBBLIGHI DI SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli impegni di lavoro sono programmati e deliberati dal Collegio ad inizio anno scolastico. I docenti del potenziamento hanno gli stessi diritti-doveri: no ad "utilizzazioni di comodo"

A lezioni ormai terminate, si ripresenta nelle scuole il diffuso disorientamento per quanto riguarda gli obblighi di servizio dei docenti non impegnati negli esami, aggravato quest'anno da una legge 107 che pare abbia rivoluzionato tutto, anche quello che non ha toccato.

Occorre richiamare il quadro normativo, contrastando ogni forma di interpretazione fantasiosa. Le attività di insegnamento e funzionali sono declinate negli artt. 28 e 29 del

CCNL vigente, con una particolare attenzione a due specifici punti, spesso trascurati da una lettura sommaria: l'attività di insegnamento, per le ore spettanti, si svolge "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale" e il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente" sono deliberati dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Ne consegue che nulla può essere imposto al di fuori di quanto già stabilito, sia come

organizzazione (riunioni in gruppi, attività in biblioteca, formazione...), sia come obbligo deciso unilateralmente dal dirigente; tantomeno una formale presenza a scuola in assenza degli studenti secondo il monte-ore settimanale, per ristabilire una sorta di "parità democratica" con i colleghi impegnati negli esami finali.

Per completezza di informazione i soli docenti delle secondarie sono tenuti a "rimanere a disposizione" nei giorni di svolgimento delle

prove scritte.

Le stesse condizioni si applicano ai docenti del potenziamento che, assegnati agli istituti in quota aggiuntiva, non devono subire modifiche nella tutela del loro rapporto di lavoro e nei diritti-doveri contrattuali.

L'assenza del MIUR nel definire le linee-guida per orientare gli Organi Collegiali nell'efficace utilizzo dell'organico dell'autonomia, come più volte da noi richiesto, ha portato ad una vera e propria improvvisazione le scuole, che hanno scelto di avvalersi di questi insegnanti ricorrendo l'emergenza e spesso svolgendo ruolo e professionalità.

Non si perde occasione per ribadire che gli impegni dei docenti del potenziamento devono essere coerenti e funzionali alla progettazione

e all'attuazione del PTOF, secondo criteri organizzativi elaborati dal Collegio e definiti nel funzionamento dal Consiglio di istituto.

Nel caso siano stati coinvolti in aree di fabbisogno comprendenti percorsi formativi individualizzati specifici (vedi ore di recupero), fermo restando quanto deliberato nel piano delle attività, il loro impegno aggiuntivo dopo il termine delle lezioni è trattato alla pari di chiunque altro, perché il riferimento ex lege OM 92/2007 ne è la garanzia normativa.

In sintesi, il docente assegnato all'organico potenziato non è la risorsa salvifica di operazioni a basso o nullo costo, flessibile e disponibile perché assoggettato ad un provvedimento di reclutamento sul quale scontare la novità: non deve passare il concetto di "fare differenze" sulle prestazioni

svolte. Su questo è necessario vigilare, ed è responsabilità sia dei diretti interessati che delle RSU nella loro funzione di parte sindacale fare emergere ogni violazione.

È molto triste evidenziare come tanto impegno stia diventando invisibile e come, anche nella comunità educante si rischiano discriminazioni tra lavoratori: nella missione stessa della scuola, quella di ragionare in prospettiva, va ripresa con forza l'idea di riconoscere e retribuire adeguatamente il lavoro in ogni sfumatura, perché solo su questa convinzione si potrà preservare il principio di valorizzare l'essenza stessa di tutti i lavori che verranno.

- [scheda flc cgil mappa dei poteri e delle competenze nella contrattazione di scuola, settembre 2015](#)



DIRIGENTI SCOLASTICI: Regolamento nuovo concorso. Bando in autunno

Il MIUR ha finalmente predisposto il [Regolamento](#) in base al quale sarà emanato il bando del **nuovo concorso** per il reclutamento dei **dirigenti scolastici**.

Il 14 giugno il testo del Regolamento è stato **trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** per un parere non dovuto ma ritenuto importante, visto che il CSPI è organo di supporto tecnico scientifico del Ministro. Non è stato ritenuto utile invece da parte dei responsabili del MIUR un **incontro di informativa con le organizzazioni sindacali**: un confronto **con chi nella scuola opera e che rappresenta l'area V della dirigenza scolastica** avrebbe potuto evitare errori e/o contraddizioni nel prossimo bando.

Il Regolamento, dopo il parere del CSPI, passerà al vaglio del Consiglio di Stato e successivamente potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

È pertanto molto probabile che **entro il prossimo autunno sia pubblicato il tanto atteso bando**.

Si ricorda che il bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici **avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2014**, termine che col decreto mille proroghe era stato spostato al 31 marzo 2015. Da quella data però era calato il più assoluto silenzio sul bando, salvo il comma della legge di stabilità per il 2016 (comma 217 Legge 208 del 28 dicembre 2015) che riassegnava al MIUR il compito di organizzare la procedura concorsuale.

Sull'indifferenza del MIUR e del Governo riguardo alla funzionalità delle scuole più volte siamo intervenuti chiedendo l'immediata emanazione del bando di concorso, sia per i dirigenti scolastici sia per i DSGA, e denunciando l'insostenibile numero di istituzioni scolastiche date in regresso.

Il corso-concorso sarà nazionale

Il Regolamento contiene **molte novità**. Prevede che il concorso sia articolato in tre fasi:

- **Una prova preselettiva** (se il numero dei concorrenti sarà almeno tre

volte superiore al numero dei posti messi a concorso); ed è facile prevedere un alto numero di partecipanti, considerato che occorre essere insegnanti di ruolo laureati con almeno 60 mesi di servizio, compresi quelli di preruolo.

- **Il concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale**, consistente in una **prova scritta** e in una **prova orale**;
- **Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio**, 4 mesi più altri 4 mesi.

Saranno messi a concorso **tutti i posti che risultino vacanti e disponibili** alla data di indizione del concorso ed i posti che si rendano vacanti e disponibili nel triennio successivo. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale saranno ammessi candidati nella percentuale del 20% in più rispetto al numero dei posti.

Requisiti di ammissione al concorso: laurea magistrale, specialistica, o conseguita col previgente ordinamento; servizio non inferiore a 60 mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato, maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere **indicati l'ordine di preferenza tra le regioni**, per l'individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e della scuola dove svolgere il tirocinio, e la **lingua straniera scelta**.

Prova preselettiva nazionale: 50 quesiti a risposta multipla mediante l'ausilio di sistemi informatizzati; il punteggio è restituito al termine della prova. Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione.

Prova scritta: 5 domande a risposta aperta sulle materie dell'art. 10; una delle 5 domande è formulata e svolta nella lingua straniera scelta dal candidato.

Prova orale: colloquio sulle materie d'esame dell'art.10; verifica della conoscenza dell'informatica; verifica della conoscenza della lingua prescelta. Supereranno la prova scritta e la prova orale i **candidati che avranno ottenuto** sia per una che per l'altra prova **il punteggio pari o superiore a 70**.

Valutazione dei titoli: punteggio non superiore a **30 punti** da riconoscere solo ai candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

I candidati che superano le prove scritta e orale sono inseriti nella **graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione**. Un **Comitato Tecnico Scientifico** istituito con decreto del Ministro predisporrà i quesiti della prova preselettiva e i quesiti della prova scritta. Nel primo concorso **una quota non superiore al 5% sarà riservata** ai soggetti dell'art. 1 comma 2 ter del DI 58/2014.

Il corso di formazione dirigenziale, per quanti hanno superato le prove scritta e orale e sono stati inseriti nella graduatoria generale di merito nazionale può essere organizzato a livello regionale; **durerà 4 mesi**, di cui non più di **2 anche a distanza**.

Tutti i candidati che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione dirigenziale (con punteggio in centesimi attribuito dalla Commissione)

saranno ammessi al tirocinio, della durata di 4 mesi, presso scuole individuate dall'USR.

I candidati che terminano il tirocinio e superano il colloquio finale sono inseriti nella graduatoria generale di merito, che comprende i vincitori pari al numero di posti messi a concorso.

Il concorso prefigurato dal Regolamento sembra una continua corsa ad ostacoli.

L'articolazione del corso di formazione e del tirocinio (4 mesi più 4 mesi) non consentirà l'entrata in ruolo per il 2017-2018 dei futuri dirigenti scolastici, con la conseguenza di un numero altissimo di reggenze per i prossimi 2 anni scolastici e con aggravio di lavoro per tantissimi dirigenti scolastici che oltre alla propria scuola dovranno mandare avanti anche la scuola affidata in reggenza.

- [schema di decreto ministeriale del 14 giugno 2016 regolamento concorso dirigenti scolastici](#)



BONUS DOCENTI:

La Flc Cgil impugna il decreto ministeriale sui criteri di ripartizione delle risorse alle scuole

Il DM discrimina il personale a tempo determinato e contrasta con la stessa legge 107. Posta la questione della legittimità costituzionale della norma.

Le risorse del bonus vanno assegnate in un quadro di regole condivise con i docenti.

La FLC CGIL ha notificato il ricorso presso il Tar Lazio avverso il Decreto Ministeriale 159/16 relativo ai criteri di ripartizione del bonus alle scuole per la valorizzazione del merito del personale docente.

In base a quanto previsto dal DM la somma di 200 milioni di euro destinati al bonus deve essere ripartita in proporzione al numero dei docenti di ruolo in servizio presso ciascuna scuola. In questo modo l'Amministrazione viola le stesse disposizioni previste dalla legge 107 che, al comma 126, ha stabilito che le risorse devono essere ripartite alle scuole in proporzione alla dotazione organica di scuola e non in base al solo numero dei docenti di ruolo in servizio nella sede scolastica.

Sotto altro profilo, la norma opera un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei docenti a tempo determinato in quanto questi vengono esclusi dal bonus pur prestando il proprio lavoro con gli stessi impegni e gli stessi doveri del personale di ruolo ma non potendo godere degli analoghi diritti. Tale differente trattamento è in forte contrasto con il diritto dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE) e, ricordiamo, l'Italia è stata già sanzionata dalla Corte di Giustizia europea per la disparità di trattamento riservata al personale precario rispetto a quello di ruolo.

L'esclusione del personale a tempo determinato dalla possibilità di beneficiare del bonus risulta, infine, particolarmente penalizzante per le scuole in cui più incidente è la presenza di docenti precari.

LE FERIE E LE FESTIVITÀ SOPPRESSE:

Il calcolo per i docenti neo assunti

Le ferie e le festività soppresse (legge 937/77) spettanti al personale a tempo indeterminato sono regolate dagli artt. 13 e 14 del [contratto nazionale di lavoro](#) (CCNL).

Ferie

Le ferie spettanti ai docenti a tempo indeterminato (anche neo assunti) sono:

- 30 giorni (su base d'anno scolastico) qualora non si siano ancora svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente)
- 32 giorni (su base d'anno scolastico) qualora si siano già svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente)
- Dal quarto anno le ferie sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Festività soppresse

Le festività soppresse sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico). Anche in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Fruizione delle ferie e delle festività

Sia le ferie che le festività soppresse, per il personale docente, possono essere fruiti solo nei periodi di sospensione dell'attività didattica, fatto salvo un massimo di 6 giorni che possono essere fruiti in corso d'anno secondo le modalità stabilite dal comma 9 dell'art. 13 del CCNL.

Docenti neo assunti che hanno differito l'assunzione in servizio o assunti in corso d'anno

I docenti neo assunti che hanno differito l'assunzione in servizio all'1/7/2016 (o al termine degli esami di stato) perché in servizio con

contratto a tempo determinato in altra scuola e/o altra provincia hanno gli stessi diritti e trattamento degli altri docenti a tempo determinato fino al 30/6, ferma restando la proporzionalità ai mesi d'effettivo servizio.

Il periodo di servizio a tempo determinato svolto nel corso dell'anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo. Eventuali periodi di ferie computate (in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2013) nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ...) non incidono sul numero complessivo di giornate spettante di diritto, in quanto l'imposizione d'ufficio esercitata dall'amministrazione durante la sospensione dell'attività didattica è finalizzata, per legge, esclusivamente al divieto di pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con l'effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato in data 01/07/2016 si ha diritto a fruire sia della quota di ferie maturate fino al 30/6 che alla quota relativa ai due mesi a tempo indeterminato. Anche nel caso di docenti che hanno assunto servizio a novembre/dicembre in fase C e avevano un periodo precedente di servizio, il calcolo delle ferie terrà conto dell'intero servizio svolto sia a tempo determinato che indeterminato.

Inoltre, come noto, nei mesi di luglio ed agosto sono interrotte tutte le attività didattiche (per legge), ad eccezione degli esami di Stato e delle prove supplementari e scrutini supplementari se la scuola li ha previsti a luglio e agosto, come abbiamo illustrato nel nostro [approfondimento](#).



FISM: FIRMATA L'IPOTESI DI RINNOVO DEL CONTRATTO

La notizia è pubblicata sul nostro sito nazionale con tutta la documentazione al link:
[FISM: Ipotesi di rinnovo contrattuale 2016/2018](#)

Iscrizioni alla FLC CGIL

Scarica il [modulo](#) e inviacelo compilato in ogni sua parte. Ci metteremo al più presto in contatto con te.

L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.

DIPLOMATI MAGISTRALI: NUOVO RICORSO AL TAR**Fac-simile domanda**

Raccomandata A/R

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

nella persona del Ministro *pro tempore*
 Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA

**Al Dirigente dell'Ambito Territoriale
per la Provincia di MILANO**

Via Soderini n. 24 – 20146 MILANO

OGGETTO: Domanda di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento e/o permanenti utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ Prov _____ il ____/____/____

residente in _____ Prov _____ CAP _____

nella Via _____ n. _____ C.F. _____

e-mail: _____.

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a ha conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed esattamente in data _____ presso l'Istituto _____ con voto _____;
- Il titolo di studio sopra citato, in quanto avente valore abilitante avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004;
- Il D.M. 235 del 2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, con gravissima violazione di legge, non ha riconosciuto al/alla sottoscritto/a gli effetti legali del proprio titolo non consentendo l'inserimento nelle medesime quale diplomato magistrale entro l'anno 2001/2002;
- Il Ministero ha emanato il D.M. 495 del 22 giugno 2016, che ancora una volta non prevede la possibilità dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a. s. 2001/2002 di poter ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- Che tale mancato inserimento determina per il sottoscritto/a l'impossibilità di accedere ad incarichi di supplenza con maggiore stabilità nonché di concorrere alle immissioni in ruolo.

6. Sulla base di quanto sopra dedotto, il sottoscritto/a non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l'anno 2017 e successivamente prorogata all'a. s. 2018/2019 (art. 1 c. 10-bis L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210), per richiedere il proprio inserimento nella terza fascia delle GAE, o in subordine nella quarta, in quanto, oltre al danno sopra indicato, a quella data le GAE potrebbero essere non più attive con ulteriore danno e disagio nei confronti del sottoscritto/a.

7. Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015, ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;

8. Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato, con diverse pronunce di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è intervenuto positivamente sulla questione affermando i seguenti principi: **“ Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. [...]”**

9. Quindi, secondo il Consiglio di Stato *“all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie”*.

10. Anche l'Adunanza Plenaria con la recente ordinanza n. 1 emessa il 27 aprile 2016 ha confermato il diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: *“non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti in GAE”*.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente

CHIEDE

di essere inserito/a nella terza fascia o, in subordine, nella quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento di Codesto Spett. Ambito Territoriale provinciale per i posti di insegnamento della

() **Scuola dell'Infanzia**

() **Scuola Primaria**

e che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provveda a riattivare le apposite funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” al fine di consentire al/alla scrivente di poter dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data:

Firma

[Scarica fac-simile domanda in formato .rtf](#)



Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

SCOPRI FONDO ESPERO!



il fondo di
previdenza
dei lavoratori
della scuola